

Scheda n. 1

Cos'è l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)?

Il provvedimento di AUA è uno strumento di semplificazione sia per le imprese, sia per la pubblica amministrazione. E' da intendersi come un "contenitore" di diversi aspetti autorizzativi che erano considerati singolarmente.

E' stato previsto dal legislatore da poco tempo con il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, pubblicato sulla G.U. n. 124 del 29 maggio 2013.

La società F.Ili Panarese s.n.c. ha presentato in data 31/12/2013 prot. 17771, domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/2013 per cinque impianti:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'attività di recupero di inerti;
- rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per un impianto di conglomerati bitumosi;
- autorizzazione per emissioni in atmosfera per l'attività di estrazione e un impianto di frantumazione fisso;
- autorizzazione all'immissione al suolo e negli strati superficiali delle acque meteoriche;
- Comunicazione in materia di rifiuti (iscrizione in procedure semplificate).

L'AUA è stata adottata dalla Provincia di Lecce con provvedimento DD della Provincia di Lecce n. 238 del 29/5/2014; è stato integrato con altra DD. della Provincia di Lecce n. n 120 del 27/02/2015 per adeguamento al Regolamento Regionale n. 26/13 degli scarichi delle acque meteoriche provenienti dai piazzali e dalle coperture dei plessi per la produzione di conglomerati bituminosi e per l'estrazione e lavorazione di pietra calcarea.

Solo il 23 settembre 2015 il Suap del Comune di Veglie ha autorizzato.

Scheda n. 2

Impianto recupero di inerti

La domanda della ditta Panarese per l'approvazione del progetto è stata fatta il 15.12.2011 e, come primo atto, chiedeva la verifica di assoggettabilità a VIA del progetto che prevede (in sintesi):

occupazione di suolo: Ha 0.53.06 di cui 1800 mq occupati dalla piazzola di calcestruzzo, sul fondo cava, foglio 10, part.lla 360 e 176.

tipizzazione della zona: "verde agricolo" (E1)

impianto per recupero di rifiuti speciali inerti non pericolosi:

tipologia rifiuti

Paragrafo	Tipologia rifiuti	C.E.R.	Quantità (tonnellate/anno)
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	[101311] [170101] [170102] [170103] [170802] [170107] [170904] [200301]	50.000
7.2	Rifiuti di rocce da cave autorizzate	[010410] [010413] [010399] [010408] [010410] [010413]	3.000
7.3	Sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti	[101201] [101206] [101208]	1.000
7.6	Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	[170302] [200301]	25.000
7.11	Pietrisco tolto d'opera	[170508]	1.000
7.31-bis	Terre e rocce di scavo	[170504]	20.000

Potenzialità: 100.000 tonnellate/anno (400T/giorno) e una riserva di 70.000 tonnellate;

Il provvedimento di non assoggettabilità a V.I.A. è stato emanato con Determina Dirigenziale del Servizio Ambiente della Provincia di Lecce n. 315 del 27/09/2012 la cui validità scade in questi giorni.

Anche per mancanza di alcuni pareri prescritti dalla suddetta determina, la ditta utilizza, a dicembre del 2013, il nuovo Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 e inserisce nella domanda di AUA anche l'autorizzazione per l'impianto recupero di inerti

Scheda n. 3

Impianto conglomerati bituminosi

Nella Determina n. 120 del 22/9/2015 a firma di Manca, il funzionario comunale afferma:

"non si ravvisano presupposti tali da ritenere che all'epoca del rilascio della suddetta autorizzazione il privato richiedente abbia posto in essere azioni o prodotto atti in modo da indurre in errore l'Ente a rilasciare il titolo autorizzatorio alla realizzazione del bitumificio, ma per contro la stessa P.A. ha giustificato il corretto esercizio della propria azione anche avvalendosi di un parere legale a supporto delle proprie motivazioni".

Per i lettori si riportano:

- a) - cronologia degli atti dell'autorizzazione del 1998
- b) - frontespizio del documento trasmesso dalla ditta alla Regione
- c) - parere del legale (sintesi).

Dalla cronologia emerge con chiarezza che come il 30 gennaio 1998 la ditta ha inviato richiesta alla Regione per l'autorizzazione alla immissione dei fumi in atmosfera per un impianto collocato in zona D0 così doveva inviare la nuova autorizzazione dell'8/9/1998 alla Regione, indicando che l'impianto sarebbe stato posizionato in zona agricola. E non lo ha fatto.

Se la Regione avesse conosciuto questa collocazione avrebbe dato l'autorizzazione? E ora che la stessa ditta chiede il rinnovo dopo 17 anni il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio può ignorare questo problema urbanistico?

Nella stessa Determina il funzionario afferma ancora:

"essendo decorsi circa 17 anni dal rilascio del titolo edilizio con cui si veniva autorizzato l'impianto per la produzione di conglomerati bituminosi, la cui legittimità veniva formalmente confermata anche dagli organi comunali di questo Ente, in particolare dall'organo del Segretario Generale che nella seduta del 19.02.08 dichiarava espressamente che l'impianto in questione era da ritenersi legittimo (cfr.verbale allegato alla deliberazione n. 14 de 19/02/2008 del Consiglio Comunale)".

La citazione appare come minimo impropria in quanto in quella seduta non era in discussione la legittimità dell'autorizzazione del 1998 del bitumificio in quanto era stato smarrito il fascicolo ed era stata fatta denuncia di smarrimento ai Carabinieri da parte del Segretario. Il fascicolo era stato ricostruito con i documenti della ditta. Ma lo stesso Segretario nella stessa seduta di consiglio afferma di non aver letto il parere del legale e quindi la sua affermazione non conferma assolutamente nessuna legittimità, con cognizione di causa, dell'atto di cui conosceva solo il fatto che c'era stata un'autorizzazione dopo un parere legale.

IMPIANTO DI BITUME

Autorizzazione Comunale n. 5/97 in zona D-0

Domanda (1)	25/02/1997
Esame CEC: (2)	10/03/1997
	20/03/1997
Integrazione (3)	20/03/1997
Approvazione CEC (4)	26/03/1997

Autorizzazione Regionale - immissione in atmosfera

Richiesta della ditta aut. Reg.	
Immissione fumi in atmosfera	30/01/1998
Commun. Comune parere CEC (5)	12/06/1998

Istanza di variante per collocazione in zona agr.	17/06/1998
Autorizzazione n. 5/97 (6)	18/06/1998
Pubblicazione Albo Pretorio (7)	19/06/1998

Richiesta della Regione di integrazione e presentazione elaborati tecnici (10)	30/06/1998
--	------------

Parere CEC condizionato (9)	22/06/1998
Parere legale avv. Marra (?)	24/07/1998
Nuovo parere CEC condizionato (10bis)	30/07/1998
Autorizzazione n. 15/98 (11)	08/09/1998
Inizio lavori montaggio (12)	01/10/1998

in zona agricola

CRIAP: parere favorevole	22/10/1998
--------------------------	------------

Autorizzazione Reg. immiss. Fumi (14)	29/12/1998
---------------------------------------	------------

Fine lavori impianto (13)	30/10/1998
Istanza per impianto di stoccaggio olio	13/05/1999
Concessione (15)	13/07/1999

Nota Regione Puglia	
Installazione deposito olii minerali	15/05/2006
Parere di conformità: Anglano-Stratella (16)	11/09/2006

IMPRESA

F.lli PANARESE s.n.c.

di G.S.A.

PRODUZIONE INDUSTRIALE GRANULATI CALCAREI
COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE STRADE

Vico S. Ammirato, 5 - 73010 VEGLIE - Tel. 0832/969317 - Fax 0832/969436
Stab. e Uffici in località Troali al Km. 1 di Via Convento - VEGLIE (LE)
Part. IVA: 01863640759

li,

10

1. IDENTIFICAZIONE STABILIMENTO

- 1.1 - Ragione Sociale : F.lli PANARESE Snc di G.S.A.
- 1.2 - Sede Legale : Vico S. Ammirato, 5 – VEGLIE (LE)
- 1.3 - Sede Stabilimento ed Uffici : Località “Troali” – VEGLIE (LE)
- 1.4 - Legale Rappresentante : PANARESE Antonio, nato a VEGLIE (LE) il 23.05.1959, ivi residente alla Via S. Martino, 133
PANARESE Salvatore, nato a VEGLIE (LE) il 13.03.1953, ivi residente alla Via S. Martino, 137
PANARESE Giuseppe, nato a VEGLIE (LE) il 02.01.1948, ivi residente alla Via San Martino, 18
- 1.5 - Responsabile dello Stabilimento : PANARESE Antonio sopra meglio generalizzato
- 1.6 - Settore di Appartenenza : Industria manifatturiera artigiana
- 1.7 - Personale occupato a regime : n° 3 Impiegati; n° 8 Operai; n° 1 Apprendista;
n° 3 Soci
- 1.8 - Destinazione dell'area su cui sorge lo stabilimento : “Do – Zona Produttiva”
- 1.9 - Edifici esistenti nel raggio di 200 metri : Nessuno



PER COPIA CONFORME

F.lli PANARESE s.n.c.
di G.S.A.
Vico S. Ammirato, 5 - VEGLIE (LE)
Tel. 969317 Fax 969436
Part. IVA 01863640759



B)

C)

Nel 1998 sulla richiesta della ditta di spostare il bitumificio in zona agricola la C.E.C., il 22 giugno, “esprime parere favorevole a condizione che il Consiglio comunale approvi ai sensi della L.R. 3/98”; il 30 luglio “visto il parere legale dell’avv. Marra in data 28.7.1998, la CEC esprime parere favorevole a condizione che prima del rilascio dell’autorizzazione venga acquisita una valutazione di impatto Ambientale (V.I.A)”.

Il parere legale così argomentava: *“Così come lo spiazzo da destinare a deposito di materiale edile (...) deve ritenersi compatibile con la generica destinazione agricola dell’area, allo stesso modo potrebbe ritenersi consentito lo spostamento, nel caso di specie, di macchinari per la realizzazione di un impianto di produzione di conglomerati bituminosi (necessari alla lavorazione e trasformazione dei materiali grezzi estratti), in un’area agricola, la cui destinazione non sarebbe comunque modificata in modo stabile e rilevante”*; e tuttavia è evidente che un’area di deposito è cosa ben diversa da un impianto industriale insalubre.

La VIA non è stata mai effettuata e il bitumificio è in funzione da 15 anni in zona agricola.